

ALLEGATO 1
Documentazione estratta c/o
ufficio tecnico comunale

(Allegato n. 9)



COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

LICENZA DI **ABITABILITA**
AGIBILITA

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dal Sig. [redacted]
titolare della licenza edilizia n. 1/202 del 22 maggio 1975 intesa ad
ottenere la concessione di abitabilità - agibilità del fabbricato ricostruito
Via Liston (di nuova costruzione, ampliamento, ecc.)
sito in località 495, 496, 506, 507, sezione
v° foglio 512, 515, 516, 519 mappale n. _____

Vista la dichiarazione del tecnico comunale di conformità dell'opera al progetto autorizzato;
Visto il risultato dell'ispezione tecnica sanitaria e gli altri documenti allegati dal richiedente
alla domanda;


CERTIFICA

che i lavori sono stati iniziati il 12 giugno 1975 ed ultimati il 14 maggio 1976

AUTORIZZA

la destinazione del fabbricato di cui trattasi a
uso abitazioni civili, negozi e uffici.

Malò, li 24 agosto 1976



**DICHIARAZIONE
SULLA CONSISTENZA DEL FABBRICATO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Si dichiara che i lavori di costruzione del fabbricato ad uso abitazione e classificato (1) _____
 al sensi del D.M. 7 gennaio 1950, sito in Comune di Malo
 Via Liston N. _____ eseguiti sul mappale N. 495,496,506,51
 Foglio V° Sezione A di proprietà del Sig. _____
 nato a _____ il _____ sono stati iniziati
 in data 12/6/1975 ed ultimati in data 14/5/1976

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE

Mq. di superficie coperta	Mc. di volume per piano	Numero scale	Numero piani	Numero appartam.	Vani per appartamento		Altri locali con destinazione diversa da quella di abitazione					
					utili	access.	Ne-go-zi	magaz-zini	Autorimesse		Altre	Note
									Pubb.	Priv.		
990	2177		S. I.			20		1		27		
825	2805	3	P. T.				2	1			8	
749	2060	3	1° P.	5	19	23					9	
749	2060	3	2° P.	7	29	27						
749	2060	3	3° P.	7	29	27						
			4° P.									
			5° P.									
			6° P.									
Totale	1162	-		19	77	97	2	2		27	17	

Detto fabbricato è stato reso abitabile dal 30 giugno 1976
 come da certificato dell'Ufficiale Sanitario rilasciato il 28 giugno 1976 Prot. n. 331

* Altri: _____

(1) Tipo della costruzione: Lusso - Urbano - Rurale - Popolare - Casa minima.

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE V°
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



Prot. n. 591

Codice pratica: 01P12594

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

(art. 4 D.P.R. 22.04.1994 n. 425)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda presentata in data 19/06/2001, n. 12594 di prot. dalla [redacted] intesa ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità relativo all'immobile oggetto di cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale con modifiche interne, sito in questo Comune in Via Liston San Gaetano, individuato al Catasto al Foglio 5 mappale 1958 sub 43;

Vista la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, allegata alla domanda e la successiva integrazione avvenuta in data 13/12/2001 n. 26251 di prot.;

Vista la concessione edilizia 01/C/160 del 16/10/2001;

Dato atto che i lavori sono stati iniziati il 18/10/2001 ed ultimati il 06/12/2001;

Visto il D.P.R. 22.04.1994 n. 425;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Viste le disposizioni prot. 562 del 12.01.1999 e prot. 8350 del 22.06.1999, con le quali il Sindaco del Comune di Malo ha incaricato il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ed ogni altro provvedimento analogo;

Vista la nota dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "ALTO VICENTINO" - Dipartimento di Prevenzione, del 22.03.1996 n. 9435-70.01-99 di prot.;

CERTIFICA

che la porzione di edificio sopradescritta, con destinazione d'uso: **DIREZIONALE NON APERTO AL PUBBLICO** è agibile.

La consistenza dello stesso risulta dalla tabella seguente:

CONSISTENZA DELL'EDIFICIO:

PIANO	SUPERFICIE COPERTA (mq)	VOLUME VUOTO PER PIENO (mc.)	NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI	VANI PER UNITA' IMMOBILIARE		DESTINAZIONE D'USO DIREZIONALE		NOTE
				UTILI	ACCESSORI	SUPERFICIE UTILE	SUPERFICIE ACCESSORIA	
P. I.								
P. T.								
P. 1°	125	344	1	9		107,97		
P. 2°								
P. 3°								
P. 4°								
TOT.	125	344	1	9	0	107,97		

RILASCIATA A
PER GLI USI DI LEGGE
data _____ firma _____

Malo li 10 GEN. 2002

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE V°
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 14808

Codice pratica: 95C00529

CONCESSIONE IN SANATORIA
(Art. 35 L. 28 Febbraio 1985 n. 47 e art. 39 L. 23 Dicembre 1994 n. 724)

CURIA
IL
COMUNE

Il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio

Vista la domanda presentata in data 28/02/95, n. 529 di prot., dalla spett.le [redacted] con sede a [redacted] intesa ad ottenere, la concessione in sanatoria per le opere di ristrutturazione locali accessori al piano terra, realizzazione di terrazzo soprastante i servizi igienici, realizzazione poggiatesta piano primo, modifiche interne e prospettiche al piano primo, modifiche interne al piano secondo, abusivamente eseguite sull'immobile sito in questo Comune in Via Liston San Gaetano, individuato al Catasto al Foglio 5 mappali 1278 sub. 4,5,6, 526 sub. 3,4;

Vista la documentazione allegata alla domanda integrata in data 6.11.1996;

Visto che il richiedente ha interamente versato l'importo dovuto a titolo di oblazione definitiva e le somme dovute a titolo di contributo di concessione;

Atteso che le opere di cui trattasi sono suscettibili di sanatoria e non rientrano tra quelle indicate all'art. 33 della legge 28.02.1985, n. 47;

Visto l'art. 39 della Legge 23.12.94 n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 28.02.85 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la disposizione prot. 10447 del 04.09.1997 del Sindaco del Comune di Malo con la quale incarica il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi;

CONCEDE

alla spett.le ditta [redacted] ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni la sanatoria per le opere edilizie abusive di cui trattasi, fatto salvo, ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) Non possono essere eseguiti lavori di modifica di opere sanate senza il preventivo rilascio di regolare concessione o autorizzazione;
- 2) A seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art. 35 L. 47/1985;
- 3) Il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

DISPONE

- 1) la notifica del presente provvedimento alla parte interessata;
- 2) la trasmissione all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 38, quarto comma, della legge 28.02.1985 n. 47.

Malo, li 12-01-99



PER GLI USI DI
data _____ firma _____
Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE V°
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



Prot. n. 6499

Codice pratica: 86C00407

CONCESSIONE IN SANATORIA N° 03/D/006
(Art. 35 L. 28 Febbraio 1985 n. 47 e art. 39 L. 23 Dicembre 1994 n. 724)

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Vista la domanda presentata in data 20/03/1986, n. 407 di prot., dal Sig. [redacted] e residente in Verona [redacted] intesa ad ottenere, la concessione in sanatoria per le opere di chiusura balcone al primo piano con realizzazione di una veranda, abusivamente eseguite sull'immobile sito in questo Comune in Via Liston San Gaetano, individuato al Catasto al Foglio 5 mappale/i 1958 sub. 11;

Vista la documentazione allegata alla domanda integrata in data 13/03/2003 AL N. 5483 di prot;

Visto che il richiedente ha interamente versato l'importo dovuto a titolo di oblazione definitiva e le somme dovute a titolo di contributo di concessione;

Atteso che le opere di cui trattasi sono suscettibili di sanatoria e non rientrano tra quelle indicate all'art. 33 della legge 28.02.1985, n. 47;

Visto l'art. 39 della Legge 23.12.94 n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 28.02.85 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni prot. 562 del 12.01.1999 e prot. 8350 del 22.06.1999, con le quali il Sindaco del Comune di Malo ha incaricato il Responsabile dei Servizi al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ed ogni altro provvedimento analogo;

CONCEDE

alla Ditta [redacted] ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni la sanatoria per le opere edilizie abusive di cui trattasi, fatto salvo, ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) Non possono essere eseguiti lavori di modifica di opere sanate senza il preventivo rilascio di regolare concessione o autorizzazione;
- 2) A seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art. 35 della legge 28.02.1985, n. 47;
- 3) Il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 4) **CONDIZIONI PARTICOLARI:**

DISPONE

- 1) la notifica del presente provvedimento alla parte interessata;
- 2) la trasmissione all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 38, quarto comma, della legge 28.02.1985 n. 47.

Malò, li 26 MAR 2003

I Concessionari

Il Respons [redacted] Servizi Tecnici

RILASCIATA A

PER GLI USI DI LEGGE

data _____ firma _____

27/03/03

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE V°
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



Prot. n. 14809

Codice pratica: 86C00705

CONCESSIONE IN SANATORIA

(Art. 35 L. 28 Febbraio 1985 n. 47 e art. 39 L. 23 Dicembre 1994 n. 724)

Il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio

Vista la domanda presentata in data 02/04/86, n. 705 di prot., dalla

intesa ad ottenere, la concessione in sanatoria per le opere di costruzione scala esterna e modifiche prospettiche, ampliamento piano terra per ricavo di servizi igienici, abusivamente eseguite sull'immobile sito in questo Comune in Via Liston San Gaetano, individuato al Catasto al Foglio 5 mappali 526 sub. 4, 1278 sub. 5;

Vista la documentazione allegata alla domanda e la successiva integrazione in data 06/11/96;

Visto che il richiedente ha interamente versato l'importo dovuto a titolo di oblazione definitiva e le somme dovute a titolo di contributo di concessione;

Atteso che le opere di cui trattasi sono suscettibili di sanatoria e non rientrano tra quelle indicate all'art. 33 della legge 28.02.1985, n. 47;

Visto l'art. 39 della Legge 23.12.94 n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 28.02.85 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la disposizione prot. 10447 del 04.09.1997 del Sindaco del Comune di Malo con la quale incarica il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi;

CONCEDE

alla spett.le ditta ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni la sanatoria per le opere edilizie abusive di cui trattasi, fatto salvo, ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) Non possono essere eseguiti lavori di modifica di opere sanate senza il preventivo rilascio di regolare concessione o autorizzazione;
- 2) A seguito del rilascio della presente concessione in sanatoria, dovrà essere richiesto il certificato di abitabilità o agibilità ai sensi dell'art. 35 della legge 28.02.1985, n. 47;
- 3) Il rilascio della presente concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

DISPONE

- 1) la notifica del presente provvedimento alla parte interessata;
- 2) la trasmissione all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 38, quarto comma della legge 28.02.1985 n. 47.

Malo, li 12-04-1999



Responsabile del Settore

(Allegato n. 3)

COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA



marca
da bollo

LICENZA EDILIZIA N. 1/202

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [redacted]
 domiciliato a Malo e in Thiene
 datata 21.4.1975
 protocollata col numero 191
 rivolta ad ottenere licenza edilizia per variantes
 uffici di fabbricato ad uso abitazione, negozi e
 da eseguirsi nel territorio del Comune in località via Liston
 sul mappale n. 512 sezione A foglio 8°

Visti gli elaborati allegati alla domanda stessa, dai quali risulta che il progetto è conforme alle
 disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del P. R. G.;

Sentita la Commissione Edilizia Comunale, nella sua riunione del 23.4.1975

Sentita


RILASCIATA

al Sig. [redacted] la presente licenza
 per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, sotto l'osservanza delle disposizioni del regolamento edi-
 lizio comunale e delle seguenti prescrizioni:

- 1) La licenza ha validità di un anno dalla data del suo rilascio;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori dev'essere presentata fotocopia della denuncia dei c. a. già depositata
 al Genio Civile;
- 3) Prima dell'inizio dei lavori, l'interessato deve chiedere per iscritto al Sindaco il controllo del
 tracciamento delle costruzioni;
- 4) Dell'avvenuto inizio dei lavori deve essere data comunicazione scritta al Sindaco entro 10 giorni;
- 5) Sono fatti salvi i diritti dei terzi;
- 6) Condizioni particolari: vedi retro

RILASCIATA A
 PER GLI USI DI LEGGE

22.5.1975
 Malo, li



data
 firma [redacted]

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA



SETTORE V°
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 021175



Codice pratica: 01P12594

CONCESSIONE EDILIZIA N° 01/C/160
(legge 28.01.1977 n. 10 e L. R. 27.06.1985 n. 61)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda presentata in data 19/06/2001, n. 12594 di prot. [redacted] intesa ad ottenere la concessione edilizia per eseguire i lavori di cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale con modifiche interne, sull'immobile sito in questo Comune in Via Liston San Gaetano, individuato al Catasto al Foglio 5 mappale/1957;

Vista la documentazione allegata alla domanda e gli elaborati di progetto a firma [redacted]

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale, espresso nella seduta del 12/07/2001 al n. 10/853 di reg;

Visto il parere del Medico Pubblico dell'Azienda ULSS n. 4, ALTO VICENTINO, reso in data 17/07/2001;

Visto il parere espresso in data 06/10/2001 dal Servizio Ecologia ed Ambiente

Viste le leggi 17.08.1942 n° 1150, 06.08.1967 n° 765, 28.01.1977 n° 10, 05.08.1978, n. 457, 28.02.1985 n. 47, le leggi regionali 27.06.1985 n. 61 e 05.03.1985 n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

Visto il regolamento per la disciplina degli scarichi civili ed industriali e l'indagine idrogeologica per lo smaltimento delle acque usate nelle zone non servite dalla pubblica fognatura di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 13.10.94;

Visto l'atto d'obbligo per la monetizzazione degli standards, pervenuto il 20/09/2001 al n. 19188 di prot.;

Viste le disposizioni prot. 562 del 12.01.1999 e prot. 8350 del 22.06.1999, con le quali il Sindaco del Comune di Malo ha incaricato il Responsabile del Settore LL. PP. e Pianificazione del Territorio al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ed ogni altro provvedimento analogo;

CONCEDE

alla [redacted] il diritto di eseguire le opere di cui trattasi, fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori i diritti dei terzi, in conformità agli allegati elaborati di progetto che debitamente visti fanno parte integrante del presente provvedimento e sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e d' Igiene, degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, delle vigenti disposizioni in materia edilizia e delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della notifica delle determinazioni di rilascio della presente concessione. Il mancato rispetto del suddetto termine per l'inizio dei lavori comporta la decadenza della presente concessione.
- 2) La data di inizio dei lavori, deve essere comunicata al Servizio Edilizia Privata. La comunicazione, dovrà altresì comprendere i nominativi del direttore dei lavori e dell'impresa assuntrice. Ogni successiva sostituzione dovrà del pari essere tempestivamente comunicata.
- 3) Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere esposto all'esterno del cantiere, ben visibile un cartello riportante gli estremi della presente concessione edilizia nonché le generalità del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori, degli installatori e degli eventuali progettisti degli impianti.
- 4) Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Non è consentita se non espressamente autorizzata, l'occupazione e/o la manomissione di spazi e di aree pubbliche, destinate o meno al transito di veicoli e/o persone.

- 5) Dovrà essere ottemperato alle disposizioni della Legge 09.01.1991 n° 10 ed in particolare, prima o contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, è fatto obbligo di depositare al Servizio Edilizia Privata Comunale, in duplice copia, il progetto degli impianti termici, delle strutture edilizie esterne ed interne di separazione, corredati dalla relazione tecnica, con attestazione di rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia.
- 6) A norma dell'art. 2 della Legge 05.03.1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", gli impianti da eseguirsi nell'immobile oggetto d'intervento dovranno essere installati e/o eseguiti da soggetto abilitato alla installazione, dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della stessa legge. A norma dell'art. 9 della stessa L. 46/90 è inoltre fatto obbligo di depositare in sede di richiesta del certificato di abitabilità o agibilità la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti di cui all'art. 1 della stessa legge.
- 7) Per le demolizioni di manufatti o di parti di edifici, e/o per gli scavi o sbancamenti, si dovrà provvedere allo smaltimento del materiale di risulta, in conformità alla legislazione vigente in materia.
- 8) La data di ultimazione dei lavori, deve essere parimenti comunicata al Servizio Edilizia Privata. Il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori e presentata la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio. In caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salva l'eventuale proroga consentita dalle vigenti norme, dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.
- 9) Il presente atto, unitamente agli allegati elaborati di progetto muniti del visto di approvazione o copia dichiarata conforme, devono essere tenuti in cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti incaricati della vigilanza.

CONDIZIONI PARTICOLARI:

- a) Gli uffici al piano primo non potranno essere aperti al pubblico in quanto non possiedono i requisiti di accessibilità previsti dalla L. 13/89.
- b) Si autorizza l'allacciamento a condizione che lo stesso sia contenuto nei limiti stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina degli scarichi civili ed industriali con particolare riguardo agli art. 5,14,16,17,25,26,28 e della lettera "G" art. 2 D.Lgi 152/99 per reflu da scarichi domestici secondo gli elaborati di progetto presentati.
E' implicita l'attivazione allo scarico, valevole dal rilascio del certificato di abitabilità (art. 45 D.Lgs 152/99)
- c) Le scale di uso comune devono avere una larghezza minima di 120 cm e pedata non inferiore a 30 cm; per le altre scale i valori minimi sono di 80 cm per la larghezza e 25 cm per la pedata. In tutte le scale, deve essere previsto almeno un corrimano posto ad altezza compresa fra 90 e 100 cm e vale la regola: alzata x 2 + pedata = 62-64 cm. I gradini a pedata non costante devono rispettare i valori di pedata ed alzata, sopra indicati, a 40 cm dall'imposta interna; inoltre deve essere rispettata una pedata minima accessibile, escluse eventuali sovrapposizioni, di almeno 20 cm nelle scale comuni e di 10 cm nelle altre. Deroghe sono ammesse per le scale di comunicazione con locali accessori (escluse la stanza da bagno principale e l'autorimessa) e per le seconde scale (sono tali quelle di collegamento con locali serviti anche da altre scale aventi le caratteristiche sopra descritte); se del tipo a chiocciola, il diametro non deve in ogni caso essere inferiore a 120 cm.
- d) Per gli impianti termici si rinvia al DPR 412/1993, art. 5 punti 9-10, per quanto applicabile. Negli altri casi l'ubicazione, la ventilazione dei locali e lo scarico dei prodotti della combustione devono essere conformi alle norme vigenti (DPR 22/12/70 n.1391, Circolari del Ministero degli Interni n. 68 del 25/11/1969 e n.73 del 29/9/1971 per gli impianti con potenzialità >30.000 kcal alimentari rispettivamente a gas e a gasolio, norme UNI 7129/92+FA1/95 e 7131/72). I contenitori di gas liquido, se previsti, saranno installati all'esterno degli ambienti ed adeguatamente protetti.
- e) I materiali utilizzati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire un'adeguata protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, da calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti per il condizionamento dell'aria), secondo quanto di seguito indicato (art. 8 del DM 5-7-1975 e DPCM 5-12-1977).

Requisiti di protezione acustica in opera tra distinte unità immobiliari e nei confronti dell'esterno		Residenza e strutture ricettive	Attività commerciali direzionali	Attività scolastiche	Attività sanitarie
Potere fonoisolante strutture di separazione tra unità immobiliari	R_w	50 dB	50 dB	50 dB	55 dB
Livello di rumore di calpestio normalizzato (strutture orizzontali)	L_{nw}	63 dB	55 dB	58 dB	58 dB
Isolamento acustico di facciata (serramenti e pareti esterne)	$D_{nAT,w}$	40 dB	42 dB	48 dB	45 dB
Rumorosità massima ammessa da impianti tecnologici condominiali o installati in altre unità immobiliari				L_{Aeq}	L_{Amax}
Livello rumore impianti a funzionamento discontinuo: scarichi idraulici, bagni, rubinetteria, ascensori,...				-	35 dBA
Livello rumore impianti a funzionamento continuo: impianti riscaldamento, aereazione, condizionamento,...				25 dBA	-

f) Dovrà essere prevista l'installazione di un lavabo nell'anti-wc.

Il ritiro della presente concessione, è subordinato al versamento del contributo da corrispondere al Comune, determinato in L. 612.961 quale quota commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, L. 205.342 quale quota commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, L. 1.819.025 quale quota commisurata al costo di costruzione, L. 6.975.211 quale quota commisurata alla monetizzazione delle aree a standards per complessive L. 9.612.539 pari a 4964,46 Euro.

Malo, il _____



Il Responsabile/ del Settore

La Sottoscritta Ditta dichiara di conoscere le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio e di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente atto, ritirato in data odierna.

Malo, il _____

La Ditta Concessionaria

RILASCIATA A
 PER GLI USI DI LEGGE
 data _____ firma _____